Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation DATEC

Il Segretario generale

CH-3003 Berna, SG-DATEC

Ai destinatari secondo elenco

Riferimento/n. incarto: J281-1399
Berna,

Ordinanza sulla compensazione delle emissioni di CO_2 delle centrali termiche a combustibili fossili

Gentili signore e signori,

il 18 giugno 2010 le Camere federali hanno approvato la modifica della legge sul CO_2 che sancisce l'obbligo di compensazione per le emissioni di CO_2 prodotte dalle centrali termiche a combustibili fossili. Questa decisione crea le basi giuridiche per sostituire nei termini, ossia a partire dal 1° gennaio 2011, il decreto federale vigente e l'ordinanza, evitando una lacuna legislativa che avrebbe conseguenze gravi per la politica climatica.

Come finora, la legge sul CO_2 modificata prevede che le centrali termiche a combustibili fossili possano essere autorizzate solo se compensano interamente le emissioni di CO_2 che producono. L'ordinanza sulla compensazione del CO_2 concretizza le disposizioni della legge.

L'articolo 11b della nuova legge sul CO_2 conferisce al Consiglio federale la competenza di definire nell'ordinanza il rendimento globale minimo per le centrali termiche a combustibili fossili oltre il quale i gestori sono tenuti a utilizzare una parte sostanziale del calore.

Per definire il rendimento globale minimo vengono proposte due varianti. La variante 1 fissa un rendimento globale minimo unitario per tutte le centrali termiche a combustibili fossili. La variante 2, che fissa anch'essa un rendimento globale minimo, prevede un'eccezione (rendimento inferiore) per le centrali in funzione sullo stesso sito prima della modifica di legge. Queste centrali, tuttavia, potranno servire unicamente per produrre elettricità nelle ore di punta.

Palazzo federale Nord, 3003 Berna
http://www.uvek.admin.ch

In allegato vi trasmettiamo l'avamprogetto di ordinanza corredato del rapporto esplicativo affinché possiate prendere posizione. Siete pregati di inviare il vostro parere entro il

1° ottobre 2010

alla signora Isabel Junker, Ufficio federale dell'ambiente, divisione Clima, 3003 Berna. Ulteriori copie della documentazione possono essere richieste allo stesso indirizzo oppure scaricate dal sito http://www.bafu.admin.ch/klima/index.html?lang=it. Non è purtroppo possibile concedere un termine più lungo poiché il decreto federale ha durata limitata e dev'essere sostituito al più tardi il 1° gennaio 2011, in modo da evitare una lacuna normativa che avrebbe pesanti conseguenze sulla protezione del clima. Vi ringraziamo della comprensione.

Cordiali saluti

Dr. Hans Werder

Allegati:
- Avamprogetto di ordinanza sulla compensazione delle emissioni di CO_2
- Rapporto esplicativo
- Elenco dei destinatari